



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0002756

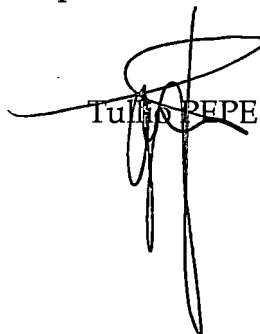
del 25/02/2019

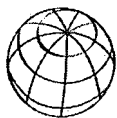


Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Dott. Gianluca CECCUCCI
Alla Dott.ssa Simona MENNELLA
Al CUG
Alle OO.SS.

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 7/2019 del 31/01/2019 – Allegato B al Verbale n. 01/2019 concernente: Regolamento concernente attività per conto terzi.


Tullio PEPE



Delibera n. 7/2019

Allegato B al Verbale n. 01/2019

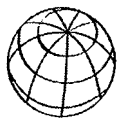
Oggetto: Regolamento concernente attività per conto terzi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- visto il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015"*;
- visto lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21/12/2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);
- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018, pubblicato sul sito istituzionale;
- visto il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- visto l'art. 19 del CCNL 2002 - 2005 che recita: *"I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie e pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso, e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dell'Ente sarà assunta previa concertazione con le OO.SS."*;
- in relazione alla necessità di emanare un regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione;
- sentito il Collegio dei Direttori;
- sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative;
- vista la relazione del Direttore degli Affari del Personale,

DELIBERA

È approvato il Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione nel testo allegato alla presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale.



Il Regolamento verrà emanato, con proprio Decreto, dal Presidente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del predetto Decreto sul Sito WEB istituzionale.

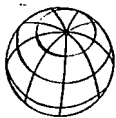
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 31/01/2019

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

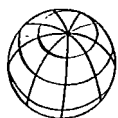
Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, DI CONSULENZA E
DI FORMAZIONE SVOLTE PER CONTO TERZI**



SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e attività oggetto dei contratti

Art. 2 - Sezioni e personale coinvolti

Art. 3 - Corrispettivo

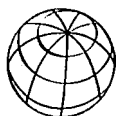
Art. 4 - Modalità di approvazione

Art. 5 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti

Art. 6 - Compensi al personale

Art. 7 - Clausole dei contratti e delle convenzioni

Art. 8 - Norme transitorie e finali



Articolo 1

Finalità e attività oggetto dei contratti

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 del CCNL 2002 - 2005, le attività svolte dall'Istituto non rientranti nei compiti istituzionali e caratterizzate dalla prevalenza dell'interesse del terzo, avvalendosi di risorse erogate da soggetti pubblici o privati, sulla base di contratti e convenzioni aventi per oggetto:

- a) attività e prestazioni di ricerca di base o applicata;
- b) attività di consulenza, studi, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione;
- c) attività di formazione, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione;
- d) analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate in ambienti aperti o chiusi, su materiali, apparecchi o strutture di interesse del soggetto committente.

2. Restano escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento le attività di consulenza tecnica d'ufficio affidate all'Istituto dall'Autorità Giudiziaria in materia civile, amministrativa e penale, nonché le attività di consulenza di parte svolte a favore del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 2.

Sezioni e personale coinvolti

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte individualmente ovvero con il coinvolgimento di attrezzature, mezzi e personale appartenenti all'Istituto, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali, compatibilmente con gli obblighi di servizio.

2. La responsabilità delle attività è affidata a personale ricercatore/tecnologo afferente alle Sezioni interessate; alle attività può partecipare altro personale. In mancanza di personale ricercatore/tecnologo le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) possono essere affidate anche alla responsabilità di personale tecnico di livello non inferiore al quarto.

3. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta esclusivamente dal personale della Sezione interessata, questa può fare ricorso a soggetti esterni all'Istituto, limitatamente alla durata del contratto o convenzione, ricorrendo alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel rispetto della normativa in vigore e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca ovvero ricorrendo al conferimento di assegni di ricerca ovvero ancora mediante l'affidamento di rapporti di prestazione d'opera occasionale o professionale, nel rispetto dei principi stabiliti dai relativi Regolamenti.

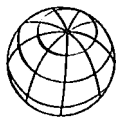
4. Il presente Regolamento si applica al Personale dell'INGV inquadrato nei livelli I - III e nei Livelli IV - VIII.

Articolo 3.

Corrispettivo

1. La determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 deve essere fatta sulla base della proposta del responsabile e/o referente delle attività, contenente anche il piano di utilizzo del finanziamento stesso elaborato secondo quanto indicato nel successivo comma, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che verificherà, in particolare, la fattibilità dell'operazione e la congruità del corrispettivo.

2. L'ammontare del finanziamento deve, in ogni caso, assicurare la copertura di:



a) *Costi diretti*, così individuati:

- costi di acquisto e/o ammortamento di beni durevoli, nonché del costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
- costi per l'impiego dei materiali di consumo;
- costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
- costo per l'eventuale utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all'Istituto;
- costi delle prestazioni e collaborazioni esterne (prestazioni occasionali, professionali, ecc.) eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle attività;
- costi per assegni di ricerca e/o contratti a tempo determinato;
- mesi personale con contratto a tempo indeterminato;
- nonché altra spesa non compresa nei punti precedenti e direttamente correlata alla prestazione resa.

b) *Costi indiretti* sostenuti per il funzionamento generale dell'Ente (energia elettrica, riscaldamento, pulizia, cancelleria, posta, telefono, ecc.) stabiliti forfettariamente nel 25% dei costi diretti;

c) *Ricavo netto* dato dalla differenza tra il corrispettivo e i costi predetti e pari ad almeno il 20% dei costi totali (diretti + indiretti); tale quota del ricavo netto viene destinata al finanziamento del fondo di cui all'art. 19 del CCNL 2002 - 2005 finalizzato all'erogazione degli emolumenti accessori del personale inquadrato nei livelli I-III e IV-VIII.

3. Qualora la normativa, i regolamenti o i manuali di riferimento del finanziamento individuino specificatamente i costi ammissibili nell'ambito del finanziamento stesso, compreso il caso in cui non consentano l'erogazione di compensi al personale, questi ultimi vanno tenuti in debita considerazione e hanno rilevanza prioritaria, a prescindere dalla determinazione dei criteri del finanziamento di cui al comma precedente.

4. Qualora le attività di cui all'articolo 1, comma 1, si configurino come attività di tipo commerciale, l'incasso del corrispettivo sarà assoggettato all'emissione di regolare fattura, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4.

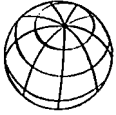
Modalità di approvazione

1. I contratti e le convenzioni aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 1 di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici sono proposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti e delle competenze previste dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'INGV, sentiti i Direttori di Dipartimento e il Settore legale. Il Presidente, o un suo delegato, procede alla loro stipula.

2. Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici, l'approvazione della proposta è demandata al Direttore del Centro di Responsabilità Amministrativa competente il quale, previa acquisizione del parere relativo alla compatibilità delle attività oggetto del contratto rispetto alla *mission* dell'Istituto rilasciato dai Direttori di Dipartimento e dal Settore legale, provvede con apposito decreto e procede alla relativa stipula del contratto.

2. La delibera o il decreto di approvazione devono contenere i seguenti elementi:

- oggetto del contratto o convenzione e descrizione dell'attività;
- soggetto contraente;
- responsabile scientifico e dell'esecuzione;
- decorrenza e termini del contratto, non anteriori alla data di stipula;
- indicazione del corrispettivo erogato dal contraente, nel rispetto dei limiti disposti dal presente Regolamento e con specificazione espressa se al netto o comprensivo di IVA, se dovuta.



3. All'atto di approvazione del contratto o convenzione devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:
- a) budget del finanziamento o del corrispettivo nel rispetto delle norme del presente Regolamento, in particolare dell'art. 3;
 - b) dichiarazione di congruità del finanziamento del responsabile della proposta di contratto e del Direttore del Centro di Responsabilità Amministrativa coinvolto e, inoltre, di rispetto delle esigenze connesse allo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali;
 - c) elenco del personale coinvolto a fronte della prestazione del contratto o convenzione, contenente:
 - o nominativo del responsabile esecutivo e scientifico della prestazione;
 - o nominativo, livello funzionale e profilo professionale di ciascun partecipante alla prestazione;
 - o impegno temporale di ciascun dipendente che prende parte alla prestazione espresso in ore, compatibilmente in coerenza con l'impegno ordinario alle attività istituzionali o alla partecipazione in itinere a progetti di ricerca finanziati;
 - d) dichiarazione del responsabile della prestazione di insussistenza di conflitti di interessi rispetto al committente.
4. Al fine di consentire una idonea attività di monitoraggio, Il Centro servizi Progetti dell'Amministrazione Centrale comunicherà al Consiglio di Amministrazione, con periodicità annuale, tutti i contratti in corso e formalizzati con la procedura di cui sopra, mediante apposito prospetto che evidenzi i seguenti elementi essenziali:
- oggetto del contratto;
 - struttura interessata e responsabile esecutivo e scientifico;
 - durata;
 - corrispettivo e relative stati di avanzamento.

Articolo 5.

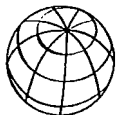
Criteri di ripartizione dei finanziamenti

1. La quota del finanziamento di cui all'art. 3., comma 2, lettera a), sarà stanziata sul bilancio delle sezioni erogatrici delle attività previste dallo specifico contratto/convenzione. Le restanti quote sono destinate all'amministrazione centrale.
2. La quota del finanziamento, come definito dall'articolo 3, comma 2, lett. c) viene ripartita tra il personale dipendente secondo le modalità indicate nell'articolo che segue.
3. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario tra incassi e pagamenti, l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto o convenzione è subordinata al versamento di anticipazioni nei limiti dei soli costi diretti, comunque, alla previa verifica della solidità finanziaria del committente, mentre la liquidazione dei compensi disciplinati dall'articolo che segue è subordinata all'incasso del saldo del corrispettivo previsto dal contratto o convenzione.
4. I tempi e le modalità di emissione delle fatture, i termini e le modalità di pagamento dei corrispettivi, le procedure per la loro gestione amministrativo-contabile e quelle per il recupero dei crediti insoluti sono disciplinate secondo le norme amministrativo-contabili vigenti per l'Istituto.

Articolo 6.

Compensi al personale

1. Per ogni singola prestazione la quota parte della voce del ricavo netto (art. 3, voce c) non può superare il 50% dell'importo totale del corrispettivo previsto.



2. Nell'ambito di questi limiti il ricavo netto viene destinato secondo quanto di seguito fissato, con le modalità conformi al contratto collettivo di lavoro vigente:

- al fondo da destinare come trattamento accessorio alla generalità dei dipendenti inquadrati nei livelli IV - VIII;
- al fondo di cui all'art. 19 del CCNL 2002 - 2005 per la parte destinata all'erogazione delle indennità spettanti ai responsabili delle attività di cui all'art. 10 del CCNL 2002 - 2005;
- al fondo di cui all'art. 19 del CCNL 2002 - 2005 per la parte destinata all'erogazione dei benefici ai dipendenti che hanno effettivamente operato alla prestazione che ha dato luogo all'introito.

3. La quota destinata a compensare il personale ricercatore/tecnologo e tecnico - amministrativo che abbia collaborato direttamente alle attività che hanno dato luogo all'introito è ripartita secondo quanto determinato nel rendiconto del finanziamento e nel resoconto finale dell'impegno orario del personale coinvolto, redatti dal responsabile esecutivo e scientifico e approvato dall'organo della struttura interessata.

4. La misura del compenso a favore del personale ricercatore/tecnologo e tecnico - amministrativo che partecipa alle attività disciplinate dal presente regolamento è rapportato al costo orario corrispondente al profilo alla qualifica del personale coinvolto per il tempo dedicato allo svolgimento della prestazione.

5. In ogni caso, a ogni dipendente che collabora allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento possono essere corrisposti complessivamente in un anno compensi derivanti dalle attività stesse per un ammontare non superiore al 30% dello stipendio annuo lordo relativo all'anno in cui ha svolto l'attività che ha dato luogo ai proventi.

Articolo 7.

Clausole dei contratti e delle convenzioni

1. I contratti o le convenzioni di cui al presente regolamento devono prevedere apposite clausole per disciplinare il regime dei risultati scaturenti dalle ricerche, prevedendo:

- nei casi di ricerche che rivestano un interesse proprio o comunque prevalente rispetto all'interesse del finanziatore, la proprietà dei risultati in capo all'Istituto, ovvero la comproprietà degli stessi fra i contraenti se, valutate tutte le circostanze e le condizioni del contratto nonché gli apporti finanziari e le altre risorse fornite dall'altro contraente, la condivisione è da ritenere giustificata;
- l'indicazione esplicita del diritto dell'Istituto di pubblicare i risultati della ricerca senza alcun vincolo diverso dalla menzione del contraente quale soggetto che ha contribuito alle ricerche, e fatta salva, nel caso della comproprietà dei risultati, una dilazione temporalmente definita dell'esercizio di detto diritto nell'eventualità che si debba valutare l'interesse a procedere alla protezione brevettuale dei risultati in discorso.

2. Il contratto o convenzione deve altresì disciplinare, con apposita clausola, il caso in cui l'esecuzione della ricerca possa portare alla realizzazione di risultati brevettabili.

3. Qualora i contratti o le convenzioni prevedano il pagamento di penali da parte dell'Istituto, queste potranno essere accettate solo se di ammontare determinato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1382 del codice civile.

Articolo 8.

Norme transitorie e finali

1. Tutti gli importi e i limiti previsti dal presente Regolamento, espressi in cifre assolute o in percentuale, potranno essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione.